



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 31.12.2012, N. 52



Luigi Masia
Direzione Tutela Ambiente

Padova - Venerdì 22 marzo 2013
PadovaFiere, Via Niccolò Tommaseo, 59 Pad. 8 — 1° Piano SALA 8A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i. " *Norme in materia ambientale* "


LEGGE REG. 21 gennaio 2000, n. 3 , s.m.i. " *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti* "

LEGGE REG. 31 dicembre 2012, n. 52 " *Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)"* "

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO CON D. C .R. n. 59 del 22.11.2004 (pubbl. sul BUR n. 6/2005) Elaborato B – "Normativa generale"

Delibera G. R. n. 2985 del 28 dicembre 2012 " *Nomina Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui al PRSRU, approvato con DCR n. 785 del 1988 e per le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla L. R. n. 3 del 2000* "

LA STORIA: GLI ENTI DI BACINO




Gli Enti di Bacino si sono costituiti ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti urbani dell'88.

Raggruppano più realtà comunali e nella maggioranza dei casi sono organizzati nella forma del consorzio; presentano, nel complesso, una dotazione impiantistica adeguata al fabbisogno di trattamento

Alcuni dei previsti Enti di Bacino non sono mai divenuti operativi, mentre altri, spesso grazie ad una struttura tecnica già consolidata hanno raggiunto un livello di competenze ed autonomia molto elevate.

VECCHIA ORGANIZZAZIONE IN BACINI D'UTENZA

PRSU DELL'88



IL NUOVO PIANO GESTIONE RU: GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI



Ridisegna il territorio regionale individuando ATO Unici coincidenti con le Province (tranne Verona ove se ne prevedono 3)

Il fabbisogno impiantistico, ad esclusione dei termovalorizzatori, è individuato in recepimento ai contenuti dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti

Prevede la realizzazione di tre nuovi Termovalorizzatori

Individua un obiettivo di RD media regionale pari al 50%

Individua per il 2010 un uso della discarica limitato ai soli residui da processi di recupero (Uso Discarica = 0)

NUOVA ORGANIZZAZIONE IN ATO

PRGRU approvato con D C R n. 59 in data 22.11.2004



PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER IL FUTURO?

COSA DICONO LA LEGGE REGIONALE N. 52/2012

E

IL NUOVO PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI

URBANI E SPECIALI ADOTTATO CON DELIBERA DI

GIUNTA REGIONALE N. 264 DEL 5 MARZO 2013?

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

**INDIVIDUA NEL TERRITORIO
REGIONALE**

l'ambito territoriale ottimale

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

**ISTITUISCE IL COMITATO DI
BACINO REGIONALE**
che si avvale, per l'esercizio delle
proprie funzioni, del personale
dipendente della Regione

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

STABILISCE che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale esercitino, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

STABILISCE che i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

I consigli di bacino sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'art. 14 della legge reg. 21.01. 2000, n. 3 s.m.i. e degli enti responsabili di bacino che, in assenza dell'ATO, abbiano svolto al 31.12.2012, le medesime funzioni

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

I consigli di bacino esercitano le seguenti attività:

- 1. quantificazione della domanda di servizio;**
- 2. individuazione ed attuazione delle strategie organizzative del Servizio Pubblico;**
- 3. indizione della procedura di affidamento del Servizio Pubblico;**
- 4. Approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori;**
- 5. Determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio;**
- 6. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;**
- 7. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste per legge;**
- 8. formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.**

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

La convenzione prevede:

1. la costituzione di un'assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati;
2. l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea;
3. la costituzione dell'ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell'assemblea di bacino.

Alla direzione dell'ufficio è preposto un direttore, nominato dall'assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell'ufficio stesso.

Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell'assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

**... E NEL PERIODO DI TRANSIZIONE CHE PRECEDE L'ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI BACINO ...
CHI GARANTISCE LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI GIA' DEFINITI DAGLI ORGANI DELLE AATO E DEGLI ENTI DI BACINO SOPPRESSI?**



Art. 5 della L.R. n. 52/2012 prevede figura dei Commissari Liquidatori che

DGR. n. 2985 del 28 dicembre 2012 ha nominato i Commissari Liquidatori a cui è stato affidato il compito di garantire la continuità delle funzioni amministrative precedentemente affidate ad AATO e Enti di bacino soppressi

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

... e comunque "Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito in essere continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti".

Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

LA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI BACINO È SOTTOSCRITTA ENTRO TRE MESI DALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE - TIPO DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE.


LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

I beni patrimoniali delle soppresse autorità d'ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012 N. 52

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto.

... E IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...



... Nei sui contenuti generali andrà a recepire l'organizzazione promossa dalla L. R. n. 52/2012 e dagli atti ad essa collegati

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Luigi Masia
Direzione Tutela Ambiente

